



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. TEDESCHI"
Scuola dell'Infanzia "A. Barillari" - Scuola dell'Infanzia "A. Tedeschi"
Scuola Primaria "A. Tedeschi" - Scuola - Primaria "N. Carchidi"
Scuola Secondaria di I grado "I. Larussa" - ad indirizzo musicale

Prot. n. 6287/II.5

Serra San Bruno

17/09/2024

Ai Docenti
p.c. Alla DSGA
al sito Web

OGGETTO: Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per docenti a Tempo Determinato

Premesso che le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana, ed hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge;

Considerato che l'art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012 ha disposto che per tutti i docenti, supplenti brevi o fino al 30 giugno/31 agosto, i periodi di fruizione delle ferie ricadono nei periodi di sospensione delle lezioni a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Visto il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012) il quale sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruiti e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca attualmente in vigore;

Vista la recente sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) con la quale, richiamata l'attenzione di tutto il personale docente a T.D sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

1. si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. l'Istituto non può assegnarle automaticamente;
2. come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione;

Si invita

Tutto il personale docente supplente a tempo determinato a fruire delle ferie maturate:

- dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione dei giorni destinati alle prove di verifica del debito formativo e degli scrutini degli studenti con sospensione del giudizio nonché alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto; dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato o alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. TEDESCHI"

Scuola dell'Infanzia "A. Barillari" - Scuola dell'Infanzia "A. Tedeschi"

Scuola Primaria "A. Tedeschi" - Scuola - Primaria "N. Carchidi"

Scuola Secondaria di I grado "I. Larussa" - ad indirizzo musicale

- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione dei giorni destinati alle prove di verifica del debito formativo e degli scrutini degli studenti con sospensione del giudizio, degli esami di Stato nonché alle eventuali attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato.

Si ricorda che i docenti con contratto di supplenza fino al 30 giugno, non potendo usufruire delle ferie durante i mesi estivi di luglio e agosto, sono invitati a presentare domanda di ferie per i giorni di sospensione dell'attività didattica.

In base all'art. 38 e alla Dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL in vigore "all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità".

Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto

Il Dirigente Scolastico

Dott. Giovanni Valenzisi

Firma omessa ai sensi

dell'art. 3 del Dlgs 39/1993